

08694-22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LORENZO ORILIA - Presidente -
GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -
LUIGI ABETE - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel. Consigliere -
CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 17/2/2022 - CC

R.G.N. 1423/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1423-2021 proposto da:

, rappresentato e difeso dall'Avvocato
per procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA, rappresentato e difeso
dall'Avvocato AGOSTINO GOGLINO e dall'Avvocato PAOLO
PANARITI per procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 573/2020 del TRIBUNALE DI
ALESSANDRIA, depositata il 9/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, accogliendo
l'appello presentato dal Comune di Castellazzo Bormida, ha
rigettato l'impugnazione proposta da avverso il
verbale di accertamento di violazione del codice della strada
elevato ai suoi danni.

18/2/22

D

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che le apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità possono essere omologate ovvero, in via alternativa, approvate e che mentre in presenza dell'omologazione le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, in caso di approvazione, invece, è necessaria la presenza in sito del personale della polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità così come rilevato dall'apparecchiatura approvata, ha rilevato, quanto al caso in esame: - innanzitutto, che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza in sito dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità; - in secondo luogo, che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo che, in forza di tali risultanze, l'impugnazione proposta avverso il verbale dovesse essere, per l'effetto, rigettata.

2.1. , con ricorso notificato il 23/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

2.2. Il Comune di Castellazzo Bormida ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di una valida procura difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 142 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'impugnazione proposta doveva essere rigettata sul rilievo che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza sul posto dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato

di misurazione della velocità, e che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la presenza *in loco* dell'agente non ha alcuna interferenza circa l'idoneità tecnica dello strumento utilizzato non potendo aggiungere alcunché circa l'affidabilità e la corretta funzionalità tecnica dello strumento che rileva la velocità dei veicoli. Ciò che rileva, in effetti, è unicamente che l'inosservanza dei limiti di velocità sia accertata a mezzo di apparecchiature debitamente omologate

4.1. Il ricorso, intanto, è ammissibile. Non rileva, invero, il fatto che la procura difensiva rilasciata del ricorrente rechi l'indicazione di una sentenza diversa rispetto a quella effettivamente impugnata una volta che la stessa sia, come nel caso in esame, materialmente congiunta al ricorso per cassazione e la sentenza effettivamente impugnata sia stata depositata in copia autentica.

4.2. Il ricorso, poi, è, nel merito, fondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura", ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, com'è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della

violazione dei limiti di velocità mediante *autovelox*, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).

5. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Alessandria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Alessandria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 17 febbraio 2022.

Il Presidente

Ric. 2021 n. 1423 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torriani



oggi, 17/3/2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Simone Torrini